

**Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79
(Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica - Modifiche alla L.R. n. 69/2008 e alla L.R. n. 91/1998) in attuazione della l.r.22/2015.**

INDICE

Preambolo

Art. 1 - Modifiche al preambolo della l.r. 79/2012

Art. 2 - Modifiche all'articolo 1 della l.r. 79/2012

Art. 3 - Modifiche all'articolo 3 della l.r. 79/2012

Art. 4 - Modifiche all'articolo 4 della l.r. 79/2012

Art. 5 - Modifiche all'articolo 6 della l.r. 79/2012

Art. 6 - Modifiche all'articolo 11 della l.r. 79/2012

Art. 7 - Modifiche all'articolo 14 della l.r. 79/2012

Art. 8 - Modifiche all'articolo 20 della l.r. 79/2012

Art. 9 - Modifiche all'articolo 22 della l.r. 79/2012

Art.10- Modifiche all'articolo 23 della l.r. 79/2012

Art.11- Modifiche all'articolo 24 della l.r. 79/2012

Art.12- Modifiche all'articolo 25 della l.r. 79/2012

Art.13- Modifiche all'articolo 26 della l.r. 79/2012

Art.14- Modifiche all'articolo 27 della l.r. 79/2012

Art.15- Modifiche all'articolo 28 della l.r. 79/2012

Art.16- Modifiche all'articolo 31 della l.r. 79/2012

Art.17- Modifiche all'articolo 31 bis della l.r. 79/2012

Art.18- Modifiche all'articolo 47 della l.r. 79/2012

Art.19 -Disposizioni transitorie

Art.20- Entrata in vigore

Visto l'art.117, commi 2 e 3, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera l) dello Statuto della Regione Toscana;

Visto il regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico della legge 22 marzo 1900, n.195 e della legge 7 luglio 1902, n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi);

Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);

Visto il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e in particolare la parte III;

Vista la l.r.79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994."

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alla legge regionale n. 32/2002, alla legge regionale n. 67/2003, alla legge regionale n. 41/2005, alla legge regionale n. 68/2011 e alla legge regionale n. 65/2014.);

Considerato quanto segue:

La modifica della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica - Modifiche alla L.R. n. 69/2008 e alla L.R. n. 91/1998.) si rende necessaria in conseguenza del trasferimento alla Regione delle funzioni provinciali in materia di difesa del suolo di cui al punto 2) della lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 22/2015;

In particolare, viene meno la necessità di garantire una rappresentanza delle province all'interno dell'Assemblea del Consorzio (con conseguente rideterminazione della sua composizione) nonché la necessità di prevedere l'obbligatorio avvalimento dei consorzi di bonifica nell'esercizio delle funzioni oggi trasferite alla Regione, la quale si riserva comunque tale facoltà, previa stipula di convenzione;

Al fine di rendere omogeneo ed uniforme su tutto il territorio regionale le modalità per l'espletamento delle elezioni degli organi consortili, si prevede che le suddette modalità sono disciplinate con regolamento regionale, ivi compresa la disciplina delle modalità telematiche di cui all'articolo 10, comma 8.

In relazione ai bilanci dei consorzi di bonifica, al fine di garantire uno snellimento delle procedure ma al contempo una valutazione degli stessi da parte di organismi certificati sulla base delle direttive approvate dalla Giunta regionale per l'armonizzazione e l'uniforme redazione dei bilanci preventivi e di esercizio e i connessi principi contabili.

Le altre modifiche alla l.r. 79/2012 sono conseguenti alla soppressione della Conferenza permanente per la difesa del suolo;

1. Il punto 9 del considerato del preambolo della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica - Modifiche alla L.R. n. 69/2008 e alla L.R. n. 91/1998.) è abrogato.

2. Al punto 10 del considerato del preambolo della l.r.79/2012 la parola "annuale" è sostituita dalla seguente "operativo".

3. Al punto 11 del considerato del preambolo della l.r.79/2012 la parola "annuale" è sostituita dalla seguente "operativo" e le parole "indirizzi e obiettivi del piano ambientale ed energetico regionale (PAER)" sono sostituite dalle seguenti "atti di pianificazione regionale".

Art.2

Modifiche all'articolo 1 della l.r. 79/2012

1. Al comma 3 dell'articolo 1 della l.r.79/2012 le parole "programma regionale di sviluppo e del piano ambientale ed energetico regionale (PAER) di cui alla legge regionale 19 marzo 2007 n. 14(Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale)" sono sostituite dalle seguenti "degli atti di pianificazione regionale"

Art.3

Modifiche all'articolo 3 della l.r. 79/2012

1. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 79/2012 è sostituita dalla seguente:
"h) le opere connesse all'attività di manutenzione, ripristino e protezione delle calamità naturali;"

Art.4

Modifiche all'articolo 4 della l.r. 79/2012

Al comma 1, lettera d) dell'articolo 4 della l.r. 79/2012 dopo le parole "ed" sono aggiunte le seguenti " e ad gestire"

Art.5

Modifiche all'articolo 6 della l.r. 79/2012

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 79/2012 le parole “,sentita la conferenza permanente per la difesa del suolo di cui all'articolo 12-sexies della legge regionale 11 dicembre 1998 n. 91 (Norme per la difesa del suolo),” sono sostituite della seguenti: “,sentita la conferenza per la difesa del suolo di cui all'articolo 4 della legge regionale _____” NB. nuova legge difesa del suolo

Art.6

Modifiche all'articolo 11 della l.r. 79/2012

1. All'articolo 11 il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Con regolamento regionale sono disciplinate le modalità per l'elezione degli organi consortili, ivi compresa la disciplina delle modalità telematiche di cui all'articolo 10, comma 8, nonché casi di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza degli organi del consorzio."

Art.7

Modifiche all'articolo 14 della l.r. 79/2012

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 79/2012 le parole "province" sono soppresse.
2. La lettera c) della comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 79/2012 è abrogata.
3. La lettera d) della comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 79/2012 è sostituita dalla seguente:
"d) da dieci sindaci, nominati dal Consiglio delle autonome locali, in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio, di cui almeno tre sindaci dei comuni montani di cui all'allegato B della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali).".
4. La lettera c) della comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 79/2012 è abrogata.
5. La lettera d) della comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 79/2012 è sostituita dalla seguente:
"d) da dieci sindaci, nominati dal Consiglio delle autonomie locali, in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio, di cui almeno tre sindaci dei comuni montani di cui all'allegato B della l.r. 68/2011".
6. La lettera c) della comma 4 dell'articolo 14 della l.r. 79/2012 è abrogata.
7. La lettera d) della comma 4 dell'articolo 14 della l.r. 79/2012 è sostituita dalla seguente:
"d) da dieci sindaci, nominati dal Consiglio delle autonome locali, in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio, di cui almeno tre sindaci dei comuni montani di cui all'allegato B della l.r. 68/2011".
8. La lettera c) della comma 5 dell'articolo 14 della l.r. 79/2012 è abrogata.
9. La lettera d) della comma 5 dell'articolo 14 della l.r. 79/2012 è sostituita dalla seguente:
"d) da dieci sindaci, nominati dal Consiglio delle autonome locali, in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio, di cui almeno tre sindaci dei comuni montani di cui all'allegato B della l.r. 68/2011".
10. La lettera c) della comma 6 dell'articolo 14 della l.r. 79/2012 è abrogata.
11. La lettera d) della comma 6 dell'articolo 14 della l.r. 79/2012 è sostituita dalla seguente:
"d) da dieci sindaci, nominati dal Consiglio delle autonome locali, in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio, di cui almeno tre sindaci dei comuni montani di cui all'allegato B della l.r. 68/2011".
12. La lettera c) della comma 7 dell'articolo 14 della l.r. 79/2012 è abrogata.
13. La lettera d) della comma 7 dell'articolo 14 della l.r. 79/2012 è sostituita dalla seguente:
"d) da dieci sindaci, nominati dal Consiglio delle autonome locali, in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio, di cui almeno tre sindaci dei comuni montani di cui all'allegato B della l.r. 68/2011".
14. Al comma 8 le parole "due terzi" sono soppresse e dopo la parola "membri" sono inserite le seguenti "di cui alla lettera a)".
15. Al comma 10 le parole "con la presenza della maggioranza dei membri di cui al comma 8, e con la maggioranza dei voti dei presenti" sono sostituite dalle seguenti: "dei tre quarti dei membri di cui al comma 8, e con la maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti"

Modifiche all'articolo 20 della l.r. 79/2012

1. Il comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 79/2012 è sostituito dal seguente:

“1. L'assemblea consortile adotta il bilancio preventivo economico e il bilancio di esercizio, nel rispetto delle direttive di cui all'articolo 22, comma 2, lettera m), e delle disposizioni della presente legge.”.

2. Il comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 79/2012 è sostituito dal seguente:

“2. L'assemblea consortile approva:

- a) il bilancio preventivo economico entro il 30 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;
- b) il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.”.

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 79/2012, come sostituito dalla presente legge, è inserito il seguente:

“2 bis. I bilanci del consorzio di bonifica sono certificati da società di revisione iscritte nel Registro dei revisori legali presso il Ministero dell'economia e delle finanze.”.

4. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 20 della l.r. 79/2012, inserito dalla presente legge, è inserito il seguente:

“2 ter. Ai fini di cui al comma 2 bis le società di revisione certificano il rispetto delle direttive di cui al comma 1, anche tenendo conto e in coerenza con i principi contabili dei dottori commercialisti.”.

Art.9

Modifiche all'articolo 22 della l.r. 79/2012

1. Al comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 79/2012 le parole “con il supporto della conferenza permanente per la difesa del suolo di cui all'articolo 12-sexies della L.R. n. 91/1998” sono soppresse.

2. Al comma 1 la lettera h) è sostituita dalla seguente :

"h) autorizza la spesa per le attività di pronto intervento sulla base della quota ad esse riservate nel piano dell'attività di bonifica;

2. Al comma 1 le lettere h) ed n) sono abrogate.

3. Al comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 79/2012 le parole “documento annuale per la difesa del suolo di cui all'articolo 12-quinquies della L.R. n. 91/1998,” sono sostituite dalle seguenti: “documento operativo per la difesa del suolo di cui all'articolo 3 della legge regionale _____,”. **NB: nuova legge difesa del suolo**

Art.10

Modifiche all'articolo 23 della l.r. 79/2012

1. Al comma 1 lettera c) dell'articolo 23 della l.r. 79/2012 dopo le parole "manutenzione ordinaria" sono inserite le seguenti "e gestione in efficienza".

2. Al comma 1 lettera e) dell'articolo 23 prima delle parole "alla manutenzione " sono inserite le seguenti: "al pronto intervento e ".

3. Al comma 1 lettera f) dell'articolo 23 prima delle parole "alla manutenzione " sono inserite le seguenti: "al pronto intervento. ".

4. Il comma 2 dell'articolo 23 della l.r. 79/2012 è abrogato.

Art.11

Modifiche all'articolo 24 della l.r. 79/2012

1. Il comma 4 dell'articolo 24 della l.r. 79/2012 è sostituito dal seguente:

"4. I costi derivanti dalle attività di cui all'articolo 1 comma 2 della legge regionale _____ (difesa del suolo), sono finanziati interamente con le risorse del bilancio regionale."

2. Dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4 bis. La struttura regionale competente autorizza, sulla base della quota riservata nel piano dell'attività di bonifica di cui all'articolo 26, comma 2 lettera f bis), la spesa per le attività di pronto intervento."

Art.12

Modifiche all'articolo 25 della l.r.79/2012

1. Al comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 79/2012 le parole "30 settembre" sono sostituite dalle seguenti "30 novembre"

Art.13

Modifiche all'articolo 26 della l.r. 79/2012

1. Al comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 79/2012 le parole "nell'ambito del documento annuale per la difesa del suolo di cui all'articolo 12-quinquies della L.R. n. 91/1998, previa acquisizione del parere della conferenza permanente per la difesa del suolo di cui all'articolo 12-sexies della medesima L.R. n. 91/1998." Sono sostituite dalle seguenti: "nell'ambito del documento operativo per la difesa del suolo di cui all'articolo 3 della l.r. _____". NB: nuova legge difesa del suolo

2. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 79/2012 è abrogata.

3. Dopo la lettera f) del comma 2 dell'articolo 26 è inserita la seguente "f)bis. una quota dei costi delle attività di cui all'articolo 23, comma 1 lettera e) a valere sulle risorse pubbliche riservate all'attività di pronto intervento."

Art.14

Modifiche all'articolo 27 della l.r. 79/2012

1. Al comma 2 dell'articolo 27 della l.r. 79/2012 le parole "documento annuale per la difesa del suolo di cui all'articolo 12-quinquies della L.R. n. 91/1998." Sono sostituite dalle seguenti: "documento operativo per la difesa del suolo di cui all'articolo 3 della l.r. _____". NB: nuova legge difesa del suolo

Art.15

Modifiche all'articolo 28 della l.r. 79/2012

1. Al comma 3 dell'articolo 28 della l.r. 79/2012 le parole "conferenza permanente per la difesa del suolo di cui all'articolo 12-sexies della L.R. n. 91/1998" sono sostituite dalle seguenti: "conferenza per la difesa del suolo di cui all'articolo 4 della l.r. _____".NB: nuova legge difesa del suolo

2. Il comma 4 dell'articolo 28 della l.r. 79/2012 è sostituito dal seguente:

"4. Il parere della conferenza per la difesa del suolo di cui al comma 3, è rilasciato entro trenta giorni dall'invio della documentazione. Decorso inutilmente tale termine il parere si intende rilasciato favorevolmente."

Art.16

Modifiche all'articolo 31 della l.r. 79/2012

1. Il comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 79/2012 è sostituito dal seguente:
"1. Il consorzio di bonifica provvede all'approvazione dei progetti degli interventi di propria competenza, previa acquisizione dell'omologazione della struttura regionale territorialmente competente.
2. Il comma 2 dell'articolo 31 della l.r. 79/2012 è abrogato.
3. Al comma 3 dell'articolo 31 della l.r. 79/2012 le parole "da parte della struttura regionale competente" sono soppresse.
4. Il comma 4 dell'articolo 31 della l.r. 79/2012 è sostituito dal seguente:
"4. Ai fini di cui all'articolo 8 della l.r. NB. nuova legge difesa del suolo e all'articolo 32, comma 5 della presente legge, il consorzio di bonifica trasmette alla struttura regionale territorialmente competente la certificazione relativa al collaudo o di regolare esecuzione delle opere realizzate dal medesimo.

Art.17

Modifiche all'articolo 31 bis della l.r. 79/2012

1. Al comma 1 dell'articolo 31 bis della l.r. 79/2012 le parole "del competente ufficio della provincia relativamente alle acque pubbliche" sono sostituite dalle seguenti: "della struttura regionale competente".
2. Il comma 4 dell'articolo 31 bis della l.r. 79/2012 è sostituito dal seguente:
"4. All'accertamento delle violazioni di cui al r.d. 368/1904, nonchè a tutti i connessi adempimenti amministrativi, provvedono i soggetti indicati nel medesimo decreto."

Art.18

Modifiche all'articolo 47 della l.r. 79/2012

1. Al comma 1 dell'articolo 47 della l.r. 79/2012 le parole "dal PAER" sono sostituite dalle seguenti "negli atti di programmazione regionale " e le parole "dal documento annuale per la difesa del suolo di cui all'articolo 12-quinquies della L.R. n. 91/1998." sono sostituite dalle seguenti: "dal documento operativo per la difesa del suolo di cui all'articolo 3 della l.r. _____". NB: nuova legge difesa del suolo

Art.19

Disposizioni transitorie

1. I presidenti delle province cessano dalla carica di membri dell'assemblea consortile di cui all'articolo 14 della l.r. 79/2012 a decorrere dal 1 gennaio 2016.
2. Entro sessanta giorni dalla data di cui al comma 1, il Consiglio delle autonomie locali effettua le nomine necessarie ad integrare la nuova composizione dell'assemblea consortile, ferma restando la partecipazione dei sindaci già nominati che decadano con la cessazione del relativo mandato.
3. Fino alla data di cui al comma 2 l'assemblea si considera validamente costituita.

Art.20

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore alla data del 1 gennaio 2016.

